



Registrazione esente da imposta di registro (Art. 8, L. 266/1991) e bollo (Art. 8, L. 266/1991)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "VALASSINA SOCCORSO" - O.N.L.U.S.

Art. 1) E' costituita un' Associazione di volontariato, laica, umanitaria, filantropica, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, che si richiama al contenuto della Legge n. 266/1991 e della Legge Regionale n. 22/1993, ed opera prevalentemente attraverso l'opera gratuita dei propri aderenti, sotto denominazione:

VALASSINA SOCCORSO - codice fiscale 93017390134

con sede legale in Erba (Co), in Piazza S.Eufemia n. 1A.

E' facoltà del Consiglio Direttivo, con propria delibera, spostare la sede senza modifica del presente Statuto.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

L'Associazione è Associazione di Volontariato ai sensi della Legge n. 266/1991 e si ispira ai principi contenuti nella Costituzione della Repubblica Italiana, alla legge ed ai criteri di democraticità, di solidarietà sociale, umana, civile e culturale e di trasparenza amministrativa.

Art. 2) Scopi

L'Associazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha per scopo l'assistenza socio-sanitaria.

Art. 3) Attività

Le attività dell'Associazione, fondate in modo determinato e prevalentemente sulle prestazioni volontarie, spontanee, personali e gratuite dei propri aderenti, sono:

- Collaborare con le strutture definite dal servizio Sanitario Nazionale e Regionale, ed in particolare con il Sistema di gestione dell'urgenza/emergenza sanitaria, prestando soccorso e trasportando ammalati, feriti e persone in stato di necessità;
- Acquisire e divulgare nozioni di pronto soccorso, promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- Promuovere ed organizzare corsi di formazione e di aggiornamento, nelle materie oggetto di scopi e di attività associative, a favore degli associati e di tutti coloro che intendano aderire all'Associazione, nonché della popolazione in genere e di particolari settori di portatori di interessi specifici;
- Partecipare a manifestazioni pubbliche e sportive che non siano in contrasto con le finalità dell'Associazione;
- Svolgere attività di protezione civile e di tutela dell'ambiente anche attraverso organismi associativi e loro articolazioni territoriali, e partecipare ad iniziative negli stessi settori promosse da terzi;
- Partecipare ad attività di rappresentanza dell'Associazione, a livello territoriale, anche a livello nazionale ed internazionale;
- Operare nell'ambito dei servizi della persona, esercitando attività assistenziali, anche attraverso collaborazioni con altri soggetti del privato sociale e degli Enti Pubblici, anche effettuando o organizzando, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, servizi di tele-soccorso, teleassistenza.

L'Associazione può collaborare con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statuari oppure associarsi con altre istituzioni.





Art. 4) Distaccamenti

I Distaccamenti dell'Associazione hanno autonomia organizzativa per il territorio di competenza; dipendono dall'Associazione per gli aspetti istituzionali, ma sono indipendenti dall'Associazione per gli aspetti economici.

Ogni Distaccamento è rappresentato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione da due soci volontari eletti tra i soci volontari del Distaccamento stesso. Tale elezione avviene contestualmente al rinnovo del Consiglio Direttivo.

Art. 5) Soci/Volontari

Sono soci le persone di buona condotta civile e morale, e gli Enti, la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio, a suo insindacabile giudizio, e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

Colui che aspira a diventare socio/volontario, dovrà farne domanda al Consiglio Direttivo, il quale si assume, per tale fatto, la garanzia morale che l'aspirante socio possieda tutte le qualità morali e civili che lo rendono degno di appartenere all'Associazione. Nella domanda deve essere espressa dichiarazione di osservare lo statuto e il regolamento sociale.

E' obbligatoria l'assicurazione per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi dei volontari operativi dell'Associazione, i cui nominativi vengono riportati nel registro degli aderenti, obbligatorio e disciplinato dal D.M. 14 febbraio 1992 e sue successive modifiche

Art. 6) Diritti e doveri dei soci/volontari

Tutti i soci/volontari hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, in particolare:

- Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e del regolamento ad esso derivato;
- Eleggere cariche sociali ed esservi eletti, purché di maggiore età;
- Chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- Formulare proposte agli organi dirigenti.

I doveri dei soci/volontari sono:

- Rispettare e far rispettare le norme del presente statuto e quanto deliberato dagli organi associativi;
- non compiere atti che danneggiano gli interessi morali, materiali, nonché l'immagine dell'Associazione e dei soci che la compongono;
- Corrispondere le quote associative annualmente fissate dal Consiglio, entro 90 giorni dalla richiesta.

Art. 7) Perdita della qualità di socio/volontario

La qualità di socio/volontario si perde:

- Per dimissioni volontarie;
- Per decesso;
- Per esclusione.

L'esclusione del socio/volontario per gravi motivi - quali il mancato rispetto dei doveri fissati dal presente Statuto e dal regolamento, il rifiuto di un socio/volontario senza giustificato motivo di presentare la sua opera, il rendersi partecipe di fatti ed atti che offendano l'onore ed il decoro dell'Associazione e comunque siano in palese contrasto con i fini dell'Associazione - è deliberata dal Consiglio Direttivo.



Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, che pronunciano l'esclusione del socio/volontario, dovranno essere adottate a maggioranza assoluta dei componenti e saranno immediatamente esecutive privando il socio/volontario di tutti i diritti ad esso spettante.

Art. 8) Organi

Gli Organi sociali dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci/volontari;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e perciò gratuite e non danno diritto per qualsiasi ragione o causa ad indennità.

Art. 9) Assemblea

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati, e le sue deliberazioni obbligano gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea dei soci/volontari si riunisce di norma una volta all'anno nei termini previsti dalle vigenti leggi, per l'approvazione del bilancio entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata e scritta da almeno un decimo dei soci/volontari aventi diritto al voto o quando lo richieda la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo. Dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della richiesta.

L'Assemblea dei soci/volontari è convocata dal Presidente dell'Associazione con comunicazione da trasmettere ai soci/volontari mediante mezzo idoneo ad avere garanzia di ricezione da parte dei singoli soci (lettera raccomandata, fax, mail, consegna diretta) e mediante affissione all'albo dell'Associazione.

L'avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e seconda convocazione, è trasmesso almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione.

In difetto di convocazione saranno comunque valide le adunanze alle quali abbiano partecipato tutti i soci, personalmente e con delega (1 sola a persona), e tutti i componenti del consiglio direttivo.

L'Assemblea delibera:

- sul bilancio consuntivo e preventivo;
- sugli indirizzi e direttive dell'Associazione;
- la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo previa determinazione del numero, il Collegio dei revisori;
- sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e su quant'altro a lei demandato per legge e per Statuto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci/volontari in regola con il pagamento della quota associativa annua.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci/volontari anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilancio e di deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri. Ogni socio/volontario può rappresentare solo un altro socio/volontario.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio e, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.





Il presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se ne ritiene il caso, due scrutatori. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario od eventualmente dagli Scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera ai sensi del Codice Civile, in materia di modifica di Statuto, atto costitutivo, patrimonio e scioglimento dell'Associazione.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, che dovrà essere destinato in base alle normative vigenti, occorre almeno il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 10) Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) membri ed un massimo di 9 (nove) eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di 3 (tre) anni.

In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea.

Il Consiglio nomina un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Amministratore e un Responsabile dei volontari.

Il Consiglio nomina, nel rispetto delle normative vigenti, il Direttore Sanitario dell'Associazione – che non è carica associativa ma incaricato – che quindi può essere un socio/volontario.

Con le elezioni del Consiglio, l'Assemblea delega ad esso tutte le facoltà inerenti all'ordinaria e straordinaria amministrazione del patrimonio sociale per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Esso è pertanto autorizzato a stipulare contratti di acquisto di immobili, accendere ed estinguere ipoteche, stipulare contratti di affitto ultravventennali, transazioni ed in genere stipulare tutti quegli atti ed intraprendere quelle attività inerenti e conseguenti al raggiungimento degli scopi sociali senza la necessità di ulteriori espressa autorizzazioni o mandati dall'Assemblea, assumere dipendenti necessari per lo svolgimento di convenzioni. I mandati di pagamenti devono essere visti dal Presidente o in sua vece dall' Amministratore.

Esso compila e modifica i regolamenti interni per il funzionamento dei vari servizi, nomina le commissioni che ritenga necessarie per l'attuazione del programma sociale.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione tanto nei confronti dei soci, quanto nei riguardi di terzi.

Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Al Presidente s'intendono conferiti in caso d'urgenza, tutti i poteri e le facoltà inerenti all'ordinaria amministrazione e direzione dell'Associazione salvo ratifica alla prima riunione. Egli potrà delegare tutte ed in parte dette facoltà al Vice Presidente.

Nelle riunioni del Consiglio verrà redatto il verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio viene di regola convocato una volta al mese, ed ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario. Possono inoltre chiedere la convocazione del Consiglio un terzo dei



Consiglieri con richiesta diretta al Presidente, ed il Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione deve essere effettuata a mezzo telefono con un preavviso di cinque giorni. Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando siano decise dalla maggioranza degli intervenuti; quest'ultima non potrà deliberare validamente su questioni non poste all'ordine del giorno.

Art. 10) Il Presidente

Il Presidente ha la responsabilità legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nomina di procuratori.

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per la durata del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento sarà sostituito dal vice Presidente più anziano di iscrizione e quest'ultimo sarà sostituito a sua volta dall'altro vice Presidente.

COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha il controllo, la responsabilità e la gestione di tutta l'attività dell'Associazione entro i limiti delle decisioni dell'Assemblea, del Consiglio (delle quali cura le esecuzioni) e dell'oggetto dell'Associazione.

Ha inoltre gli stessi poteri attribuiti all'Amministratore.

Ha il potere di firmare polizze assicurative, contrarre obbligazioni in convenzione con altri Enti pubblici e privati, con la preventiva approvazione del Consiglio.

Per conto dell'Associazione e su delibera del Consiglio Direttivo ha inoltre il potere di acquistare ed alienare mobili e immobili o anche parti di essi. Per spese economiche rilevanti ricorre all'approvazione assembleare.

Durante l'assemblea ordinaria il Presidente relaziona sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno precedente.

Art. 11) L'Amministratore

L'Amministratore è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per la durata del Consiglio.

COMPITI DELL'AMMINISTRATORE

L'Amministratore:

- È responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione e, in particolare, della corretta tenuta dei libri contabili;
- Controlla e gestisce il patrimonio dell'Associazione;
- Controlla amministrativamente il personale retribuito con la regolare tenuta dei libri in conformità alle disposizioni di Legge;
- Redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Relaziona mensilmente sul proprio consuntivo il Consiglio Direttivo con il quale coordina l'attività e le eventuali iniziative.

Stante ai compiti affidatigli, all'Amministratore è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni, effettuare prelievi, e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente i compiti affidatigli e che rientrino nell'attività amministrativa dell'Associazione.





L'Amministratore ha la firma libera e disgiunta da quella pure concessa al Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Amministratore, per lo svolgimento delle sue mansioni amministrative e contabili, può avvalersi della collaborazione di altri soci volontari ed anche dell'opera di consulenti estranei all'Associazione, con la previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 13) Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per la durata del Consiglio.

COMPITI DEL SEGRETARIO

Il Segretario:

- Ha la responsabilità organizzativa dell'Associazione, per quanto riguarda l'iscrizione dei nuovi soci volontari, il rinnovo delle quote dei soci volontari, il rinnovo delle tessere familiari ed aziendali, e di ogni altra operazione inerente;
- È responsabile verso il Presidente della corretta tenuta dei libri sociali;
- Cura la trascrizione dei verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio negli appositi libri.

Nella stesura dei verbali utilizzerà una forma sintetica per descrivere le decisioni assunte, che saranno attribuite all'organo e non alle singole persone fisiche che lo compongono.

Il Segretario, per lo svolgimento delle proprie mansioni amministrative, può avvalersi della collaborazione di altri soci volontari, con la preventiva approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 14) Il Direttore Sanitario

Il Direttore Sanitario è un medico nominato dal Consiglio Direttivo.

È responsabile dell'andamento sanitario dell'Associazione ed in particolare:

- Esercita la sorveglianza medica sui volontari
- Redige una relazione sanitaria annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea
- Promuove ed organizza, previo parere del Consiglio Direttivo o su incarico di questo, corsi di studio, di aggiornamento e simili, aventi ad oggetto materie che rientrino nell'attività sanitaria dell'Associazione
- Dà il suo parere e la sua autorizzazione al servizio a quei volontari che hanno problemi fisici o psichici.
- Può disporre in ogni momento visite di controllo dirette ad accertare l'idoneità dei volontari e vaccinazioni.

Il Direttore Sanitario può nominare, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, un vice Direttore Sanitario che lo coadiuvi nell'espletamento delle sue attività.

Nell'ambito delle sue attribuzioni, il Direttore Sanitario risponde al Consiglio Direttivo, il quale può deliberare la revoca dell'incarico per gravi infrazioni.

Art. 15) Il Responsabile dei Volontari

Il Responsabile dei volontari è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per la durata del Consiglio.



Il Responsabile dei volontari ha la responsabilità della gestione operativa dei soci volontari. Il Responsabile dei volontari, previa approvazione del Consiglio Direttivo, può nominare un vice Responsabile dei volontari che lo coadiuvi nell'espletamento delle sue attività.

Il Responsabile dei volontari può promuovere riunioni organizzative coi volontari.

Il Responsabile dei volontari adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei volontari, dopo averne discusso e concorde con il Consiglio Direttivo.

Art. 16) Collegio dei Revisori

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti ogni tre anni dall'assemblea dei soci. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I Revisori tanto effettivi quanto supplenti, non potranno essere eletti tra coloro che fanno parte del Consiglio e delle Commissioni dell'Associazione. Il Presidente del Collegio dei revisori è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori Contabili, gli altri due membri sono nominati dall'Assemblea, preferibilmente tra i non soci/volontari.

Art. 17) Libri Verbal

Dovranno essere tenuti a norma di legge oltre a quelli di contabilità e di amministrazione i seguenti libri:

- a) libro dei soci/volontari;
- b) libro dei verbali dell'Assemblea;
- c) libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- d) libro dei verbali delle Riunioni del Collegio dei Revisori del Conti.

Art. 17) Il Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci/volontari;
- da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dallo Stato, di Enti ed Istituzioni Pubbliche e private;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti dall'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Associazione nel rispetto delle norme di legge;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma congiunta del Presidente e dell'Amministratore.

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono essere portati a



conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 30 (trenta) giorni prima della presentazione dell'Assemblea, conformemente con quanto stabilito dal Codice Civile e dalle disposizioni vigenti in materia.

Il bilancio deve coincidere preferibilmente con l'anno solare.

Art. 19) Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 20) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle leggi regionali e nazionali in materia di volontariato.

Erba (CO) il 06 novembre 2017



ALASSINA
OCCORSO

Il Presidente

Eugenio Bianchi

ALLEGATO

23/11/2017

REGISTRATO AL TRIBUNALE I

N. 2011

ABBOLTE LIA

PACCO N.

MOD. 8

